G. 30672 **Sent. n. 169/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30672 del registro di Segreteria su ricorso proposto da:

G. M. nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis Omissis C.F Omissis e

R. P. nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis Via Omissis C.F. Omissis, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Isabella Rago (C.F. RGASLL71M46G535I- fax: 0523.1734481- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it), nel suo studio sito in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che li rappresenta e difende, unitamente e d'intesa con l'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona (Abogado iscritto al. N. 1140 dell'Ilustre Colegio des Abogados di Lorca – Spagna) in virtù di delega in calce al ricorso.

Avverso

INPS ex Inpdap sedi di Milano e Sondrio in persona dei Direttori *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 17.10.2024, presente il rappresentante dell'Inps che ha concluso come da verbale.

FATTO

Con unico ricorso, le parti ricorrenti, entrambi appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo, con servizio utile, alla data del 31.12.1995, inferiore a 18 anni, hanno domandato il riconoscimento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con l'attribuzione della percentuale di rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della domanda, giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti nella *subiecta materia*, nonché l'art. 1, comma 101 L. 234/2021 che ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l'applicabilità dell'art. 54 DPR n. 1092/1973.

Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificato all'Inps a cura delle parti ricorrenti, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza del 17.10.2024.

L'INPS si è costituito in giudizio mediante deposito di memoria e documentazione, eccependo di aver provveduto – per entrambi i ricorrenti - a riliquidare la pensione, con arretrati, nel

rispetto del criterio dettato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n.1/2021/QM.

L'ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per l'odierna udienza le parti ricorrenti hanno fatto pervenire memoria scritta insistendo nelle conclusioni già formulate; è poi seguita ulteriore memoria in cui – preso atto della comparsa di costituzione dell'Inps – si associavano alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.

All'odierna udienza, il convenuto presente ha concluso come da verbale ed il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

Non essendoci questioni preliminari da trattare, si procede a valutare la concorde richiesta di cessazione della materia del contendere.

A tale proposito, si rileva che sulla base della documentazione agli atti può essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dai ricorrenti, finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR n.1092/1973, è stata integralmente accolta in via amministrativa dall'INPS in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).

L'INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e al pagamento degli arretrati con il rateo di luglio 2024 per R. e di agosto 2024 per G. (cfr. Allegato B del fascicolo di parte resistente).

Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara

cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da entrambi i ricorrenti. Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.10.2024.

La Giudice

Cons. Barbara Pezzilli

(*firmato digitalmente*)

Depositato in segreteria 22.10.2024

La Direttrice della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)